



Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi in agricoltura e in silvicoltura

AVVISO PUBBLICO MISURA 11

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Sottomisura 11.1 Conversione all'agricoltura biologica

Sottomisura 11.2 Mantenimento dell'agricoltura biologica

Annualità 2016



Sommario

Articolo 1 Definizioni	2
Articolo 2 Premessa.....	3
Articolo 3 Riferimenti normativi.....	4
Articolo 4 Obiettivi della misura.....	5
Articolo 5 Descrizione della misura e sotto misura	5
Articolo 6 Soggetti beneficiari	6
Articolo 7 Requisiti di ammissibilità	7
Articolo 8 Localizzazione.....	7
Articolo 9 Criteri di selezione.....	7
Articolo 10 Impegni specifici legati alla misura	7
Articolo 11 Combinabilità con altre operazioni o misure del programma	9
Art. 12 Disponibilità finanziaria	9
Articolo 13 Forma e intensità dell'aiuto	9
Articolo 14 Modalità e termini di presentazione delle domande	10
Articolo 15 Modifica della domanda	11
Articolo 16 Istruttoria delle domande di aiuto.....	11
Articolo 17 Motivi di irricevibilità o esclusione	11
Articolo 18 Approvazione e concessione degli aiuti.....	12
Articolo 19 Controlli e pagamenti.....	12
Articolo 20 Cessione di aziende.....	12
Articolo 21 Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi	13
Articolo 22 Responsabile del procedimento	14
Articolo 23 Informazione e Pubblicità	14
Articolo 24 Disposizioni finali	14

Articolo 1

Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Basilicata.

Agricoltore in attività: i requisiti dell'agricoltore in attività sono stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti. ¹

Autorità di Gestione: l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata.

Azienda agricola: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro (art.4 Reg 1307/2013);

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004.

Biologico: ottenuto mediante la produzione biologica o ad essa collegato;

Conversione: la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica;

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto.

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento.

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.²

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma.

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o al numero dei capi o UBA allevati.

¹ Cfr anche Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

² Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma.

Organismo di controllo: un ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni della normativa comunitaria;

Produzione biologica: l'impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nei regolamenti comunitari n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie.

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura

Unità Tecnico-Economica (UTE): è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di aiuto.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

Unità Bovine Adulte (UBA): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014.

Articolo 2

Premessa

Con Regolamento del 20 settembre 2013 n. 1305, l'Unione Europea ha istituito un regime di sostegni a favore dello sviluppo rurale. Nel PSR della Regione Basilicata sono indicati, tra l'altro, le priorità e le strategie di intervento, obiettivi specifici e focus area a cui questi si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle misure, sottomisure e linee di intervento prescelte per attuare la strategia regionale di sviluppo rurale nel periodo 2014-2020.

La Misura 11 - Agricoltura biologica (art. 29 del Reg. UE 1305/2013) del PSR 2014-2020 della regione Basilicata si articola in due sottomisure:

- 11.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica;
- 11.2 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica.

Il presente Bando si riferisce ad entrambe le sottomisure.

L'obiettivo che ci si prefigge è la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, incentivando un uso sostenibile per orientare le scelte degli agricoltori verso il raggiungimento di un livello

diffuso di maggiore "salubrità" ed eco-compatibilità dei processi produttivi agricoli nei riguardi delle risorse naturali (suolo, aria, acqua,) della biodiversità e della salute umana.

Articolo 3

Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente bando in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Costituiscono fonte normativa anche:

- Regolamento (CE) n° 834/2007 sull'agricoltura biologica e il regolamento (CE) n° 889/2008 con le modalità d'applicazione;
- Regolamento (CE) n° 882/2004 relativo ai controlli ufficiali di alimenti e mangimi;
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220;

- D.M. 27 novembre 2009 n. 18354 (disposizioni per l'attuazione del Regolamenti n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e s.m.i.);
- D.M. n. 2049 1 febbraio 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica) e s.m.i.;
- D.M. n.18321 del 9 agosto 2012 (gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione, documento giustificativo e certificato di conformità) s.m.i.;
- D.M. n. 15962 del 20 dicembre 2013 (elenco delle Non Conformità e corrispondenti misure che gli OdC devono applicare agli operatori);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, in attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- DM n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".
- DM n. 3536 del 08 febbraio 2016 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- DM n.1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale ;
- Circolare Agea n.12 del 22/04/2016. Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016.

Articolo 4

Obiettivi della misura

Con la presente misura si intende sostenere l'introduzione in azienda del metodo di produzione biologico, come definito dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e 889/08 , e sostenere il mantenimento di tale metodo laddove sia stato già adottato.

L'introduzione di sistemi di coltivazione che prevedono una riduzione o l'esclusione dei prodotti di sintesi per la fertilizzazione e la difesa e un minore sfruttamento dei terreni possono contribuire efficacemente a migliorare la qualità dei suoli agricoli e delle acque superficiali, con notevoli vantaggi sulla biodiversità e sul paesaggio, sul benessere animale e sulla qualità e sanità dei prodotti agricoli. Tra le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, l'agricoltura biologica è quella con il più elevato livello di sostenibilità che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi, assicura un impiego responsabile dell'energia, delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola.

Articolo 5

Descrizione della misura e sotto misura

La Misura 11 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono aderendo al metodo di produzione biologica in conformità al regolamento CE 834/07 e al regolamento CE 889/08.

Tali impegni vanno al di là di quelli obbligatori previsti dal:

- a) Reg (UE) n.1306/2013 al Titolo VI capo I che riporta gli obblighi di condizionalità .
Gli obblighi di condizionalità sono recepiti a livello nazionale dal DM 3536/2016e a livello regionale dalla DGR n. 413/2016;
- b) Reg (UE) n. 1307/2013, art.4 par.1 lettera c) punti ii) e iii), che introduce i “criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima” disciplinati a livello nazionale dai DM 6513/2014 e 1420/2015;
- c) Reg (UE) n. 808/2014, Allegato I, cap. 8, punto 10 che precisa gli elementi che costituiscono i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali.

Tali requisiti minimi sono definiti a livello nazionale dall’allegato 7 del DM 3536/2016.

Il rispetto di tutti gli impegni di Misura descritti al successivo art. 10 e degli obblighi di cui ai precitati punti a),b) c) è condizione per percepire l’intero premio di misura.

La Misura 11 si compone delle seguenti Sottomisure:

Sottomisura 11.1

La sottomisura sostiene, nelle aziende agricole dell’intero territorio regionale, l’introduzione del metodo di produzione biologica, ossia la transizione iniziale dall’agricoltura convenzionale alle modalità agronomiche definite a norma del Reg. CE 834/07 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettature dei prodotti biologici e del Reg. CE n. 889/08 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 834/07.

Sottomisura 11.2;

La sottomisura sostiene la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica, constatata l’importanza di un loro consolidamento nel contesto produttivo agricolo regionale, dal punto di vista dei risultati ambientali, in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento di qualità delle acque e della fertilità dei suoli. La sottomisura prevede un sostegno finanziario, a titolo di incentivo, per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l’applicazione dei metodi di agricoltura biologica.

Durata degli impegni:

Ai sensi dell’art. 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013, la durata del periodo di impegno per la sottomisura 11.1 è stabilita in 5 anni a decorrere dal rilascio della domanda di sostegno, ripartiti in 3 anni di adesione alla sottomisura 11.1 e nei 2 successivi di adesione alla sottomisura 11.2. Le aziende aderenti alla sottomisura 11.2 che non sono tenute a sottostare al periodo di “**introduzione**”, si devono impegnare ad applicare la sottomisura per 5 anni dal rilascio della domanda di sostegno.

Articolo 6

Soggetti beneficiari

Possono fruire del regime di aiuti:

- gli Agricoltori attivi ai sensi dell’art. 9 Reg. (UE) 1307/2013;
- le Associazioni di agricoltori;

che si impegnano ad adottare i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del Reg. (UE) 834/2007.

Articolo 7

Requisiti di ammissibilità

1. Sono considerati eleggibili al pagamento tutte le superfici localizzate nella Regione Basilicata coltivate con il metodo biologico.
2. La tecnica biologica deve essere applicata **a tutta la SAU** (superficie agricola utilizzabile) aziendale (non sono considerati SAU le superfici forestali, le tare ed incolti).
3. Per entrambe le sottomisure la superficie minima ammessa al pagamento è pari ad **un ettaro**. Per la ortive la superficie minima è, invece, pari a **mezzo ettaro**.
4. Nel caso di aziende con corpi fondiari contigui ricadenti in altra regione, l'aiuto sarà corrisposto con riguardo ai soli terreni ubicati in Basilicata. **L'intera superficie aziendale**, comprendente i corpi fondiari ricadenti nella regione limitrofa, riportata nel fascicolo aziendale, deve essere compresa nella notifica con metodo biologico.
5. L'agricoltore deve disporre di un fascicolo aziendale contenente, tra gli altri, gli idonei titoli di conduzione della superficie aziendale per tutta la durata dell'impegno ai sensi della Legge Regionale 8 agosto 2012, n. 16, art. 34.
6. Qualora il beneficiario è a conoscenza che per parte della SAU iniziale non potrà rispettare l'impegno quinquennale, ha l'obbligo di non richiederla a premio e la stessa dovrà essere regolarmente notificata e controllata dall'O.d C. fino alla scadenza della conduzione.
7. In caso di adesione alla **sottomisura 11.1**, l'azienda deve disporre della notifica telematica di attività di produzione biologica sulla procedura SINAB, ai sensi della normativa vigente, entro la data di presentazione della domanda di aiuto del primo anno di impegno. (Tale requisito si ritiene soddisfatto in presenza del rilascio del successivo Documento giustificativo emesso dall'Organismo di controllo ai sensi dell'art. 29 del Reg. (CE) 834/07);
8. In caso di adesione alla **sottomisura 11.2**, l'azienda deve essere già assoggettata al metodo di produzione biologica ed essere in possesso di idoneo documento giustificativo rilasciato dall'Organismo di controllo ai sensi dell'art. 29 del Reg. (CE) 834/07 ed inserito a sistema SINAB;
9. Non possono presentare domanda di sostegno i produttori che si siano già ritirati dalla produzione biologica dopo aver ricevuto provvidenze a valere sul PSR 2007/2013 ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/05.

Articolo 8

Localizzazione

La misura è applicabile sull'intero territorio della Regione Basilicata.

Articolo 9

Criteri di selezione

Non è prevista alcuna selezione né formazione di graduatoria delle domande.

Articolo 10

Impegni specifici legati alla misura

I beneficiari ammessi all'aiuto devono impegnarsi al rispetto delle seguenti condizioni:

A. Sementi e materiale di propagazione

- Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente (*anche autoprodotti in azienda*) per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di produzione vegetativa;

- Divieto di utilizzo OGM;

B. Avvicendamento colturale

- Obbligo del rispetto dei vincoli di avvicendamento (la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento - art. 3 DM del 27/11/09 n.18354).

C. Fertilizzazioni

- Sono ammessi solo concimi e ammendanti di origine naturale autorizzati all'uso in produzione biologica (*come da allegato I al Reg. (CE) n. 889/2008*) ;
- E' consentito l'utilizzo di preparati biodinamici;
- Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati.

D. Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti

- Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti , la malattie e le erbe infestanti;
- Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali;
- Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del Reg. (CE) 889/2008 specificatamente autorizzati in Italia.

E. Tenuta del Registro delle produzioni vegetali

Il Registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati:

a)impiego di materie prime;

b)operazioni colturali;

c)impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati;

d)impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento; tipo di prodotto, modalità di trattamento;

e)acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato;

f)raccolto: data, tipo , e quantità di produzione biologica.

F. Obblighi tecnico amministrativi

- Adempimenti documentali relativi all'assoggettamento al sistema dell'agricoltura biologica nazionale (SINAB);
- La perdita della certificazione di operatore biologico, durante il periodo di impegno, comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi sino ad allora percepiti.
- A partire dal 2016, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, secondo comma del Reg. UE 65/2011, per gli impegni pluriennali, sarà prevista la compilazione, da parte del beneficiario che non intende presentare domanda di pagamento, di una dichiarazione di mantenimento dell'impegno sebbene in assenza di domanda di pagamento.

Senza tale dichiarazione l'impegno sarà considerato non mantenuto.

Con successive disposizioni saranno fornite apposite istruzioni per la compilazione, il rilascio e i termini di scadenza della dichiarazione.

Qualora, il beneficiario ometta di presentare per due annualità consecutive la domanda di pagamento gli impegni si considerano interrotti e verrà dichiarata la decadenza totale con il conseguente recupero degli importi percepiti.

Le condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale devono essere mantenute per tutta la durata di concessione del premio, pena la decurtazione parziale o totale del premio, con l'aggiunta di sanzioni, ove previste.

Articolo 11

Combinabilità con altre operazioni o misure del programma

Combinabilità delle sottomisure 11.1 e 11.2

- L'adesione ad una delle due sottomisure non consente la contestuale adesione all'altra sottomisura.
Le aziende, che hanno aderito alla programmazione 2007-2013, che intendono ampliare le superfici possono aderire solo alla Sottomisura 11.2

Combinabilità delle sottomisure 11.1 e 11.2 con altre Misure del Programma

- Gli impegni collegati alle Sottomisure 11.1 e 11.2, non sono combinabili con quelli previsti dalla Misura 10 "Pagamenti agro climatico ambientali" ad esclusione dell'intervento relativo agli allevatori custodi, nel rispetto dell'art. 11 Reg (UE) 808/2014.

Art. 12

Disponibilità finanziaria

La Misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva di Euro 87.310.017,00

L'aiuto annuale sarà erogato al beneficiario secondo le modalità previste dall'Organismo Pagatore.

Tuttavia potrà essere disposto il pagamento di un'anticipazione fino al 75% del premio spettante, come previsto dal Reg (UE) 1306/2013, art. 75.

Articolo 13

Forma e intensità dell'aiuto

L'aiuto è corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate secondo il seguente riparto:

Sottomisura **11.1** "Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica;

Colture	Euro/Ha/Anno
Cereali	291,00
Leguminose da granella	233,00
Foraggiere avvicendate	181,00
Vite da vino	718,00
Olivo	695,00
Fruttiferi e agrumi	723,00
Ortive pieno campo	562,00

Sottomisura 11.2 “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica”:

Colture	Euro/Ha/Anno
Cereali	258,00
Leguminose da granella	208,00
Foraggere avvicendate	163,00
Vite da vino	646,00
Olivo	624,00
Fruttiferi e agrumi	649,00
Ortive pieno campo	504,00

Non è previsto alcun aiuto specifico per gli allevamenti zootecnici che potranno essere condotti con metodo convenzionale.

Articolo 14

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente per via telematica, **entro il 16 maggio 2016**, considerato che il 15 Maggio 2016 cade di domenica.

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno hanno l'obbligo:

- di costituire e/o aggiornare il “fascicolo aziendale” di cui al D.P.R. n. 503/1999 e ss.mm.ii., avvalendosi dei Centri di assistenza agricola (CAA), convenzionati con l'AGEA, ai quali dovranno conferire esplicito mandato;
- nel caso di associazione di agricoltori, acquisizione al fascicolo aziendale della deliberazione di approvazione da parte dell'organo sociale competente del mandato al rappresentante legale di presentare la domanda e chiedere e riscuotere gli aiuti concessi;
- Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:
 - a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, stampata per essere sottoscritta dal soggetto con diritto di firma, acquisita al fascicolo ed infine rilasciata sul sistema SIAN.
La sottoscrizione della domanda attribuisce la responsabilità al beneficiario per l'autenticità delle dichiarazioni e degli impegni assunti, atteso che i dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

È ammessa la presentazione tardiva, oltre il 15 maggio 2016, della domanda di aiuto, ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, in tal caso:

- se la domanda è presentata entro i successivi 25 giorni di calendario, si opererà una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile (16 maggio);
- se il ritardo è superiore ai 25 giorni di calendario, la domanda sarà dichiarata irricevibile e all'interessato non sarà concesso alcun aiuto.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è comunque il **10 giugno 2016**.

Per gli anni successivi al primo dovrà essere presentata domanda di pagamento a seguito della pubblicazione di apposito avviso che ne stabilirà modalità e termini di presentazione.

Articolo 15

Modifica della domanda

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi del Reg. (UE) 809/2014 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata. Per gli aspetti applicativi si rimanda alla apposita Circolare dell'AGEA.

Tuttavia, nel caso in cui il beneficiario sia stato già informato del riscontro d'irregolarità nella domanda, ovvero dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate modifiche alle domande con specifico riferimento alle particelle che presentano irregolarità.

Articolo 16

Istruttoria delle domande di aiuto

L'istruttoria prevede i seguenti controlli amministrativi:

- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nel presente bando;
- la redazione del verbale/check-list di ammissibilità ovvero di non ammissibilità della domanda.

Il Responsabile delle operazioni è individuato nel responsabile di Misura.

Al termine del processo di istruttoria, verranno predisposti due elenchi contenenti:

1. domande di aiuto ammissibili e finanziabili;
2. domande di aiuto non ammissibili, con le relative motivazioni.

I due elenchi di cui sopra saranno oggetto di pubblicazione, a cura del Responsabile di Misura, sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) e sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014-2020 (www.basilicatapsr.it), tale pubblicazione ha valore di notifica per le domande ammesse.

Il Responsabile di Misura comunica agli interessati, a mezzo PEC, le ragioni della "non ammissibilità" indicando i tempi e modalità per la presentazione di eventuale documentato ricorso.

Articolo 17

Motivi di irricevibilità o esclusione

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;
- incomplete e/o presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dal bando;
- presentate con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente Bando;
- che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Articolo 18

Approvazione e concessione degli aiuti

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda e mantenuti nel corso del periodo di impegni.

Terminato l'esame dei ricorsi di cui all'ultimo comma dell'art.16, il Responsabile di Misura approva in via definitiva, con proprio provvedimento amministrativo, gli elenchi degli ammessi e non ammessi. Tali nuovi elenchi saranno pubblicati sul sito web, della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) e sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014-2020 (www.basilicatapsr.it)

La pubblicazione sul sito regionale ha valore di notifica per le domande ammesse e non ammesse.

Articolo 19

Controlli e pagamenti

Saranno effettuati controlli amministrativi su tutte le domande ammesse e controlli in loco a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore AGEA. A seguito degli esiti dai controlli eseguiti, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Articolo 20

Cessione di aziende

1) Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014

Nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario può cedere totalmente o parzialmente la propria azienda ad un altro soggetto, che può quindi subentrare nell'impegno per il restante periodo (cambio di beneficiario).

Per "cessione di azienda" si intende la vendita, l'affitto o altra analoga transazione relativa alla unità aziendale.

L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda, può essere trasferito al cessionario (l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda) solo se:

- a) il cessionario, entro il termine di **20 giorni consecutivi**, informa il responsabile di misura della tipologia e natura dell'avvenuta cessione;
- b) il cessionario acquisisce, entro il medesimo termine di 20 giorni, al proprio fascicolo aziendale i documenti attestanti la cessione. Tra l'interruzione del rapporto con il proprio OdC da parte del cedente e la data di subentro dell'OdC del cessionario l'azienda deve essere controllata senza soluzione di continuità.
- c) sono soddisfatte tutte le altre condizioni, di cui al presente avviso, per la concessione dell'aiuto.

2) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 del 11 marzo 2014

Qualora ricorrano cause di forza maggiore, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali per la presentazione della domanda sopra definiti e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta di rinuncia/variazione all'impegno quinquennale.

Di seguito sono elencate le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e i documenti giustificativi comprovanti:

- a. **decesso** del beneficiario, comprovato da *certificato di morte*;
- b. **incapacità professionale** di lunga durata del beneficiario (malattia, incidente, ecc.), comprovata da *certificazione medica*;
- c. **esproprio per pubblica utilità** di una parte rilevante dell'azienda agricola che non consenta la prosecuzione delle attività, comprovato da *provvedimento dell'autorità pubblica*;
- d. **calamità naturale** grave, che colpisca in misura rilevante l'azienda agricola, comprovato da *attestazione/provvedimento dell'autorità competente*;
- e. **fitopatìa** grave che colpisca in toto o in parte rilevante le colture aziendali, comprovate da *attestazione/provvedimento dell'autorità competente*.

La documentazione probante deve essere notificata dal beneficiario ovvero da chi ne ha titolo al responsabile di misura, entro 10 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui lo stesso è messo nella condizione di provvedervi.

Il riconoscimento dell'intervenuta causa di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali non dà luogo alla restituzione di eventuali importi già liquidati a favore del beneficiario.

Articolo 21

Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Al riguardo si precisa che:

- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/sottomisura cui è subordinata la concessione del sostegno, comporta, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 640/2014, del DM 6566 del 08/02/2016 e del relativo atto regionale di recepimento, l'applicazione di riduzione e/o esclusione dei premi spettanti ed eventualmente già erogati in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;
- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicarsi in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

Articolo 22

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile di Misura.

Articolo 23

Informazione e Pubblicità

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it), sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014-2020 (www.basilicatapsr.it)

Articolo 24

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al documento “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014 – 2020”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutti i dati previsti dalle disposizioni attuative devono essere conferiti obbligatoriamente dagli interessati, pena l'esclusione del richiedente dai benefici previsti, al fine di consentire l'espletamento delle diverse fasi procedurali della domanda di pagamento. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Basilicata.